

Decreto n. 1416

IL RETTORE

- VISTO** il nuovo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06 aprile 2019;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per il Funzionamento del Collegio di Disciplina emanato con DR n. 1219 del 3 marzo 2017;
- RAVVISATA** la necessità di adeguare le modalità di funzionamento del Collegio di Disciplina dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT al nuovo Statuto;
- PRESO ATTO** della delibera del Senato Accademico del giorno 13 maggio 2019;
- PRESO ATTO** della delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 14 maggio 2019;

DECRETA

il Regolamento di Ateneo per il Funzionamento del Collegio di Disciplina emanato con DR n. 1219 del 3 marzo 2017 è sostituito dal seguente testo.

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento emanato ai sensi dell'art. 24 dello Statuto stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e di svolgimento dei procedimenti disciplinari relativi ai professori di ruolo e ai ricercatori di ruolo nonché le modalità con cui vengono espressi i relativi pareri conclusivi e vincolanti nel rispetto del principio di tassatività.

Art. 2

Composizione

1. Il collegio è composto da sette membri effettivi, di cui tre professori ordinari, due professori associati, due ricercatori e altrettanti membri supplenti. A ciascun membro effettivo corrisponde un membro supplente, avente la medesima qualifica accademica. Quattro membri effettivi, di cui due professori ordinari, un professore associato e un

ricercatore, e altrettanti membri supplenti devono appartenere ai ruoli di altro ateneo. Tutti i membri del collegio sono a tempo indeterminato e in regime di impegno a tempo pieno.

2. Il Senato Accademico nomina a maggioranza della sua componente docente i membri esterni e i loro supplenti scegliendoli all'interno di una rosa di nominativi proposti dal Rettore. I membri interni e i loro supplenti sono eletti da ciascuna componente dei professori di ruolo e dai ricercatori di ruolo, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale di Ateneo e nel successivo art. 3 del presente regolamento.
3. In caso di non disponibilità di docenti di una delle tre fasce di cui al comma 1 interni all'Ateneo, il Senato Accademico delibera di nominare solo membri esterni per quella fascia, ferma restando la numerosità complessiva prevista.
4. I componenti effettivi e supplenti del Collegio di disciplina sono nominati, con decreto del Rettore.
5. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti del collegio di disciplina ha una durata di quattro anni accademici, ivi compreso l'anno accademico nel corso del quale vengono effettuate le nomine. Il mandato non è rinnovabile consecutivamente salvo il caso di accertata indisponibilità di altri docenti della medesima fascia.
6. Costituiscono cause di cessazione dall'ufficio di componente del Collegio di disciplina la cessazione dal servizio, il passaggio ad altro ruolo o fascia o la variazione per qualsiasi motivo delle condizioni nel contesto delle quali il componente è stato nominato.
7. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
8. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta del Collegio, tra i professori ordinari che ne fanno parte.
9. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività con il supporto amministrativo messo a disposizione dal Direttore Amministrativo.
10. Nel caso in cui vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri effettivi o supplenti, l'integrità del collegio è assicurata dalla nomina di un nuovo membro secondo le modalità di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

Art. 3

Elezione dei membri interni

1. I membri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo di cui all'art. 2, comma 1 vengono eletti rispettivamente dai docenti dell'Ateneo incardinati in ciascuno dei ruoli di riferimento.

2. A tal fine, il Rettore emana un decreto nel quale vengono stabilite le modalità di svolgimento e le scadenze della procedura con le seguenti previsioni:
 - elezione di un membro effettivo e di un membro supplente per ciascuna delle tre fasce, fermo restando il disposto dell'art. 2, comma 3;
 - apertura di un periodo non inferiore a sette giorni solari per la presentazione delle candidature;
 - alla scadenza del periodo di presentazione delle candidature, pubblicazione e comunicazione per posta elettronica ai docenti di ruolo di ciascuna delle tre fasce delle candidature pervenute, previa verifica del possesso dei requisiti;
 - fissazione della data delle votazioni non meno di sette giorni solari dopo la pubblicazione delle candidature pervenute;
 - apertura delle operazioni di voto per non meno di tre ore in un giorno la cui data viene resa pubblica con non meno di 14 giorni solari di preavviso;
 - nomina di un seggio con un docente di ognuna delle tre fasce.
3. L'elettorato attivo è composto da tutti i docenti di ruolo a tempo indeterminato incardinati nell'Ateneo in ciascuna delle tre fasce. L'elettorato passivo è composto dai docenti di ruolo a tempo indeterminato incardinati nell'Ateneo in ciascuna delle tre fasce in regime di impegno a tempo pieno che abbiano presentato la propria candidatura.
4. Il Rettore può disporre lo svolgimento delle votazioni in modalità esclusivamente telematica o in modalità mista in alternativa all'esclusiva modalità presenziale.

Art. 4 **Funzionamento**

1. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, in composizione variabile secondo i criteri di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
2. Per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori ordinari, il collegio è composto dai membri effettivi che appartengano alla categoria dei professori ordinari. Per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori associati, il collegio è composto dal Presidente del Collegio, da un secondo membro effettivo appartenente al ruolo dei professori ordinari nonché dai membri effettivi che appartengano alla categoria dei professori associati. Per i procedimenti disciplinari nei confronti dei ricercatori, il collegio è composto dal suo Presidente, da un membro effettivo appartenente al ruolo dei professori associati e dai membri effettivi che appartengano alla categoria dei ricercatori. I professori ordinari e associati che compongono il collegio nei casi in cui non sono coinvolti entrambi i membri effettivi appartenenti a queste categorie vengono scelti dando la precedenza al membro della fascia di pertinenza con la maggiore anzianità nel proprio ruolo.



3. Nelle composizioni del collegio riguardanti i procedimenti nei confronti di un professore associato o di un ricercatore, a quattro membri, in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Ove un membro effettivo sia temporaneamente impossibilitato a partecipare ai lavori del collegio, viene sostituito da un membro supplente appartenente alla stessa tipologia, interna o esterna, e alla stessa fascia. Per la categoria dei professori ordinari supplenti esterni, qualora siano disponibili entrambi i supplenti, subentra il membro supplente più anziano nel ruolo di competenza.
5. In caso di indisponibilità temporanea del membro supplente tenuto a subentrare al posto di un membro effettivo, il procedimento disciplinare può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni solari. In tal caso i termini fissati per la conclusione della procedura vengono prorogati per un periodo di uguale durata. La sospensione viene concordata tra il Presidente del Collegio e il Rettore e comunicata alle persone coinvolte e ai membri del Senato accademico.
6. In caso di indisponibilità temporanea del Presidente, assume le funzioni di Presidente il professore ordinario membro effettivo del collegio con maggiore anzianità di servizio nel ruolo. In caso di indisponibilità di questi, assume le funzioni di Presidente il professore ordinario membro del collegio a qualunque titolo con maggiore anzianità nel ruolo.
7. Nel caso in cui la procedura disciplinare riguardi un docente membro effettivo del Collegio, questo viene sostituito dal docente interno supplente della medesima fascia.
8. Ciascun componente del Collegio di disciplina ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito da un membro supplente di identica tipologia nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.
9. Le delibere del Collegio di disciplina sono assunte a maggioranza dei componenti.
10. Il Collegio di disciplina prosegue la propria attività, fino alla decisione con la stessa composizione della prima seduta, fatta salva l'ipotesi di sopraggiunto impedimento o assenza di uno dei componenti effettivi. In tal caso, quando a giudizio del Presidente del Collegio di disciplina l'impedimento o l'assenza sono incompatibili con i termini di definizione dell'istruttoria, al componente effettivo subentra il relativo membro supplente e il Collegio di disciplina prosegue nella nuova composizione fino alla conclusione dei lavori.
11. Spetta al Presidente del Collegio di disciplina convocare il Collegio e organizzarne i lavori. Nei casi di impossibilità del Presidente o qualora la procedura disciplinare riguardi il Presidente del Collegio, assume le funzioni di Presidente il professore ordinario membro del collegio con maggiore anzianità di servizio nel ruolo.
12. La prima convocazione del Collegio di disciplina, dopo la designazione dei membri, viene fatta dal Rettore o da un suo delegato.

13. Tutti i membri del Collegio di disciplina sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 5

Avvio del procedimento disciplinare

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione scritta di soggetti interni o esterni all'Università. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del Rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le funzioni connesse, competono al Decano dei professori ordinari dell'Ateneo. Non sono tenute in considerazione le segnalazioni anonime.
2. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali è prevista l'irrogazione della sanzione della censura, avvia tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni solari successivi alla data in cui viene a conoscenza dei fatti contestati, la fase istruttoria e provvede alla contestazione degli stessi mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano o per posta certificata, fissando un congruo termine per la presentazione da parte dell'incolpato delle proprie deduzioni e per la sua convocazione per la difesa. Il Rettore, al termine della fase istruttoria, dopo avere udito l'interessato sottoposto all'azione disciplinare e l'eventuale denunciante, entro 30 giorni solari dall'avvio del procedimento, procede all'irrogazione della sanzione oppure decreta l'archiviazione del procedimento.
3. Per ogni fatto che, dopo aver svolto i primi accertamenti, il Rettore ritiene possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro 30 giorni solari successivi alla data della conoscenza dei fatti, il Rettore provvede alla contestazione degli stessi mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano o per posta certificata, fissando un congruo termine per la presentazione da parte dell'incolpato delle proprie deduzioni e per la sua convocazione per la difesa e trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
4. Al fine di assicurare il diritto alla difesa al docente incolpato, la contestazione di addebiti deve necessariamente contenere:
 - una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
 - l'indicazione del diritto a prendere visione degli atti del procedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia a tutela del diritto di accesso;
 - la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali memorie e osservazioni che saranno esaminate dal Collegio di disciplina. Il termine non potrà essere inferiore a 15 giorni solari successivi alla data di ricezione della contestazione.

Art. 6

Istruttoria e valutazione del Collegio

1. Il collegio di disciplina, uditi, entro un termine non superiore a 30 giorni solari successivi alla data di ricevimento degli atti, il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro 30 giorni dal termine delle audizioni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, stabilendone, eventualmente, una diversa da quella proposta dal Rettore, e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
2. I termini di cui al precedente comma possono essere sospesi per non più di due volte complessivamente e per un periodo non superiore a 60 giorni solari in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
3. Qualora all'esito della sua istruttoria e delle audizioni, il Collegio di disciplina ritenga che la sanzione proporzionata ai fatti accertati sia la censura, restituisce gli atti al Rettore, formulando un parere motivato. In tutti gli altri casi, trasmette il proprio parere vincolante al Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Delibera del Consiglio di Amministrazione

1. Entro 30 giorni solari dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, irroga la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
2. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 1 non intervenga nel termine di 180 giorni solari dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.
3. La delibera del Consiglio di Amministrazione che dispone in merito alla sanzione o all'archiviazione è approvata seduta stante e non è resa pubblica, se non a coloro che ne facciano motivata richiesta ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni.
4. Il Provvedimento è notificato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Rettore alla parte soggetta al procedimento disciplinare, e della sua adozione viene data comunicazione alle parti interessate.

Art. 8

Illeciti disciplinari e sanzioni

1. I comportamenti che danno luogo a responsabilità disciplinari sono tutti quelli in contrasto con il Codice etico e con la Legislazione in vigore al momento in cui verificano.
2. Le sanzioni devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tenere conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.
3. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.
4. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 9

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Il Rettore può sospendere cautelamente dall'ufficio e dallo stipendio il professore o il ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio di disciplina, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti e all'entità della contestazione.

Art. 10

Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. Qualora nel corso del procedimento disciplinare, il Collegio venga a conoscenza di fatti di potenziale rilevanza penale, gli atti sono trasmessi d'ufficio all'Autorità giudiziaria competente.
2. Il procedimento disciplinare può essere sospeso a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico dell'interessato per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare, e deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'Ateneo ha avuto notizia della sentenza definitiva. Il Rettore, su indicazione del Collegio di disciplina che delibera sulla base degli atti in suo possesso, può procedere alle misure cautelari di cui al precedente art. 9.
3. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p.

Art. 11
Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione ed è reso pubblico nelle forme previste in Ateneo.
2. Il Senato accademico può prendere le decisioni che riterrà più opportune in caso di impedimenti al buon funzionamento delle procedure disciplinari al fine di garantirne la conclusione nel minor tempo possibile, ferme restando le scadenze stabilite nel presente regolamento, nonché per assicurare il massimo rigore e la massima imparzialità nella gestione delle questioni disciplinari.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di responsabilità dei pubblici dipendenti.

Roma, 6 giugno 2019


Prof. Francisco Matte Bon